



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati:

Paolo PELUFFO	Presidente
Antonella VALERIANI	Consigliere - relatore
Antonino GERACI	Referendario
Francesca ABBATI	Referendario
Lorena CHIACCHIERINI	Referendario

nella camera di consiglio del 14 aprile 2026.

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle Leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la L. 14 gennaio 1994, n. 20 e il D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 1996, n. 639, recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti di cui alla deliberazione delle Sezioni Riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 149, concernente meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella L. 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'art. 1-bis, contenente modifiche all'art. 4 del D. Lgs. n. 149/2011;

VISTO il decreto ministeriale del 26 aprile 2013, con il quale sono stati approvati gli schemi tipo di relazione di fine mandato dei Presidenti delle Province (allegato A), dei Sindaci di comuni con popolazione pari o superiore a 5000 abitanti (allegato B) e dei Sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (allegato C);

VISTO il D.L. 6 marzo 2014, n.16, convertito, con modificazioni, nella L. 2 maggio 2014, n.68, che, all'art. 11, ha modificato i commi 2, 3, 3 bis dell'art. 4 del D. Lgs. n. 149/2011;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 15/2015/QMIG del 9 aprile 2015;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 15/2016/QMIG del 15 aprile 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 17/2025/QMIG del 4 luglio 2025;

VISTA la legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale;

VISTO il *“Programma delle attività per l'anno 2026”* di questa Sezione regionale di controllo per la regione Umbria, approvato con deliberazione n. 1/2026/INPR, depositata in data 23 febbraio 2026 e la deliberazione n. 5/2026/INPR con la quale è stato integrato;

VISTA la circolare n. 83 del 6 dicembre 2024 del Ministero dell'Interno avente ad oggetto *“Rinnovo elettivo delle Amministrazioni Comunali che hanno votato nel turno ordinario del 2020 e 2021 (emergenza Covid-19)”*;

VISTO il decreto del 25 febbraio 2026 con cui il Ministro dell'Interno ha fissato il turno annuale di svolgimento delle elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario per il 24-25 maggio 2026, con eventuale turno di ballottaggio il 7-8 giugno 2026;

VISTA la relazione di fine mandato 2021/2026 acquisita, tramite l'applicativo Con.Te, al protocollo della Sezione n. 509 del 26 marzo 2026;

VISTA l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

UDITA la relatrice, Dott.ssa Antonella Valeriani

PREMESSO IN FATTO

Il Comune di Valfabbrica, con popolazione di 3.224 abitanti (dato ISTAT al 1° gennaio 2025), è interessato dalle elezioni amministrative indette con decreto del Ministro dell'Interno del 25 febbraio 2026, per le date del 24-25 maggio con eventuale turno di ballottaggio il 7-8 giugno 2026.

Le precedenti elezioni amministrative si erano svolte in data 20 settembre 2020.

L'Ente ha inviato a questa Sezione di controllo la relazione di fine mandato 2021/2026 e la relativa certificazione da parte dell'Organo di revisione economico finanziario, tramite

l'applicativo Con.Te, e le stesse risultano acquisite al protocollo della Sezione n. 509 del 26 marzo 2026.

Sulla base di verifiche effettuate d'ufficio, sul portale istituzionale del Comune si è rinvenuta, altresì, la pubblicazione della relazione, avvenuta in data 30 marzo 2026.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 149/2011, come da ultimo modificato dall'art. 11 del Decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modifiche dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, prevede che, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a presentare una relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale e sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, ovvero entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale.

1.1. La relazione di fine mandato risponde al principio di *accountability* degli amministratori locali, i quali sono chiamati a dare conto della propria gestione, al fine di favorire e rendere effettivo il controllo democratico dei cittadini, in occasione delle elezioni amministrative. Essa costituisce, quindi, uno strumento di conoscenza dell'attività svolta dagli amministratori nell'esercizio delle rispettive funzioni nella fase di passaggio da una consiliatura all'altra, in cui deve essere fotografata la reale situazione finanziaria dell'Ente (così, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG).

In quest'ottica, la relazione di fine mandato si inserisce nel novero degli strumenti volti a garantire la massima responsabilizzazione, l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli elettori, di cui all'art. 1 della legge 5 maggio 2009, n. 42 "*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione*".

Come disposto dall'art. 4 del d. lgs. n. 149 del 2011 *cit.*, essa contiene infatti la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: **a)** sistema ed esiti dei controlli interni; **b)** eventuali rilievi della Corte dei conti; **c)** azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard; **d)** situazione finanziaria e patrimoniale, con indicazione delle eventuali carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, e delle azioni intraprese per porvi rimedio; **e)** azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da

indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando, come parametro di riferimento, realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi; f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

Al fine di agevolarne la stesura, il comma 5 del medesimo art. 4 ha previsto l'adozione di uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Tali schemi sono stati adottati - d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ex art. 3 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 - con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 aprile 2013 (G. U. n. 124 del 29 maggio 2013).

Per garantire l'attendibilità dei dati in essa rappresentati, la relazione deve essere certificata dall'Organo di revisione dell'Ente locale, entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione, nell'ipotesi di scadenza ordinaria della consiliatura. Nel caso di scioglimento anticipato, invece, la certificazione deve avvenire nel termine di venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. Nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal Presidente della provincia o dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Come chiarito dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 5/SEZAUT/2015/QMIG citata, l'esame delle relazioni di fine mandato "*deve ritenersi inscrivibile nell'ambito delle molteplici funzioni di controllo assegnate alle Sezioni regionali e caratterizzate da finalità di tutela degli equilibri di bilancio e di coordinamento della finanza pubblica*".

Le Sezioni regionali sono tenute, pertanto, a verificare, in primo luogo, il rispetto formale, da parte degli Enti, degli adempimenti e della relativa tempistica imposti dal legislatore. La giurisprudenza contabile, sia a livello centrale (cfr. Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, sentenza n. 28/2019/DELC), sia a livello locale (cfr. *ex multis*, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 24/2018/VSG; Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazioni n. 86/2018/VSG e n. 85/2017/VSG; Sezione regionale di controllo per l'Umbria, deliberazione n. 58/2017/VSG; Sezione regionale di controllo per il Molise, deliberazione n. 133/2017/VSG; Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 419/2014/VSG), ha inoltre precisato che la funzione di controllo affidata alla Corte dei conti deve estendersi anche all'accertamento del rispetto dei contenuti previsti dal Decreto Interministeriale del 26 aprile 2013, primi fra i quali gli eventuali rilievi posti dagli organismi esterni di controllo, al fine di assicurare la sana gestione finanziaria degli Enti territoriali e il rispetto degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea.

Infine, nell'ottica di trasparenza nei confronti dei cittadini-elettori, il legislatore ha prescritto che la relazione di fine mandato e la certificazione siano pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del Presidente della provincia o del Sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'Ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

1.2. Al fine di rendere cogenti le predette disposizioni, il legislatore ha previsto, al comma 6 del citato art. 4, specifiche misure sanzionatorie nei casi di mancata redazione e di mancata pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente della relazione di fine mandato; più precisamente, tali misure consistono in sanzioni di tipo pecuniario (riduzione della metà, per le tre successive mensilità, dell'indennità di mandato e degli emolumenti, rispettivamente, per il Sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, per il Responsabile del servizio finanziario del comune o per il segretario generale) e in obblighi di *disclosure* (il Sindaco deve dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'Ente).

Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, con sentenza n. 28/2019/DELCL, hanno ulteriormente precisato che, dal tenore letterale della normativa testé citata, emerge con chiarezza la volontà del legislatore di equiparare, anche ai fini sanzionatori, la mancata predisposizione della relazione con la sua mancata pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente; difatti, è solo la pubblicazione che dà effettiva attuazione al principio di trasparenza, consentendo forme di "controllo diffuso" da parte dei consociati che abbiano interesse a valutare il corretto esercizio dei poteri pubblici.

Con la deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG, la Sezione delle Autonomie, corroborando l'indirizzo già manifestato dalla giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ha inoltre precisato come *"in assenza di un'espressa attribuzione normativa, la disposizione prevista dal comma 6 dell'art. 4 del D. Lgs. n. 149/2011 si collochi tra le disposizioni precettive connotate da finalità di tutela della finanza pubblica, che spetta all'ente locale portare in attuazione. L'applicazione della sanzione pecuniaria è, quindi, di esclusiva spettanza dell'ente locale e, in particolare, deve essere attuata dagli uffici dell'Ente appositamente preposti alla liquidazione delle competenze"*.

Con la deliberazione n. 17/SEZAUT/2025/QMIG, la Sezione delle Autonomie ha precisato che nell'ipotesi in cui le elezioni dei consigli comunali si svolgano in data successiva alla scadenza del mandato (art. 51, co. 1, d.lgs. n. 267 del 2000), il termine previsto per la sottoscrizione della relazione di fine mandato, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 149/2011 *cit.*, deve essere determinato mediante computo a ritroso a partire dalla data stabilita

per le nuove consultazioni elettorali, e non già dalla scadenza del quinquennio decorrente dall'inizio del mandato.

2. Nel caso di specie, trattandosi di un'ipotesi di scadenza ordinaria della consiliatura, il comune di Valfabbrica rientra nel perimetro applicativo dell'art. 4, co. 2, del D. lgs. n. 149/2011, secondo cui la relazione di fine mandato deve essere sottoscritta non oltre il sessantesimo giorno antecedente alla data delle elezioni¹.

Tanto premesso, sotto il profilo dell'accertamento formale del rispetto della tempistica imposta dalla legge, il Collegio rileva che l'Ente ha ottemperato agli obblighi di redazione, certificazione, trasmissione e pubblicazione della relazione di fine mandato, secondo quanto prescritto dalle disposizioni richiamate: la stessa risulta, infatti, sottoscritta dal Sindaco in data 18 marzo 2026 e certificata dall'Organo di revisione in data 26 marzo 2026, nei termini di legge; la relazione risulta pubblicata sul portale istituzionale il 30 marzo 2026.

Il Collegio rileva, inoltre, che il contenuto della relazione risulta in linea con le prescrizioni dell'art. 4 D.lgs. n. 149/2011, come trasposte nello schema tipo del Decreto Interministeriale del 26 aprile 2013, con riguardo alle principali attività svolte durante il mandato, al sistema ed esiti dei controlli interni, alle azioni intraprese per contenere la spesa, agli organismi partecipati, alla situazione finanziaria e patrimoniale, alla quantificazione della misura dell'indebitamento comunale, nonché ai rilievi della Corte dei conti.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Umbria

DELIBERA

- di dare atto del rispetto dei termini di redazione, sottoscrizione, certificazione da parte dell'Organo di revisione, trasmissione a questa Sezione, pubblicazione sul sito istituzionale della Relazione di fine mandato del Sindaco del Comune di Valfabbrica;
- di dare atto che il contenuto della relazione di fine mandato riflette la struttura prevista dall'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011, come trasposta nello schema tipo del Decreto Interministeriale del 26 aprile 2013.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'organo di revisione dell'ente.

¹ Cfr. n. 17/SEZAUT/2025/QMIG: «Nel caso in cui le elezioni dei consigli comunali abbiano luogo oltre la scadenza del mandato il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato di cui all'art. 4, comma 2, d.lgs. n. 149/2011 deve essere calcolato a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni e non dalla scadenza del quinquennio dall'inizio del mandato».

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, da parte del Comune, sul proprio sito istituzionale, ad integrazione della relazione di fine mandato già pubblicata, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella camera di consiglio del 14 aprile 2026.

Il Magistrato estensore
Antonella Valeriani

Il Presidente
Paolo Peluffo

Depositata il
Il Funzionario Preposto
Dott.ssa Antonella Castellani